

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE
PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E
PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE.**

(articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N° 208 DEL 17/08/2001**

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna previsto dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale, che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 18 della legge n. 109/1994.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "Legge", la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554;
 - c) per "compenso incentivante", la somma di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) per "Ente", l'Amministrazione provinciale di Grosseto;
 - e) per "Responsabile", il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della "Legge".

Articolo 3

Spesa per "compenso incentivante"

1. La spesa destinata alla corresponsione del "compenso incentivante" è inserita nel fondo di cui all'articolo 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni - autonomie locali - CCNL - in data 1° aprile 1999 e all'articolo 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza locale del 23 dicembre 1999 ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi del Titolo I - Spese Correnti.
2. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10 per cento, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l' "Ente" deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, della "Legge".
3. Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.

Articolo 4

Criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante"

1. Il "compenso incentivante" compete al personale dell' "Ente" per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18 della "Legge", qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area di posizione organizzativa.
2. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso incentivante", ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
3. La quota di "compenso incentivante" annuo spettante a ciascun dipendente non può superare il limite massimo del 90% della retribuzione lorda annua effettivamente percepita dal dipendente stesso e ragguagliata al periodo di servizio.
4. L' "Ente" provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla "Legge" e dal "Regolamento generale".

Articolo 5

"Compenso incentivante" per opere o lavori pubblici

- 1 - Una somma pari all'1,5 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di "compenso incentivante", per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18, comma 1, della "Legge".
2. Il "compenso incentivante" è ripartito, in particolare, fra il "Responsabile" ed il personale incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.
3. Il dirigente competente individua, per ciascuna opera o lavoro pubblico, il "Responsabile", gli altri dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 18 della "Legge" e i loro collaboratori. Nel provvedimento sono indicate le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, sempre nell'ultimo biennio, in una delle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
6. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
7. Il "compenso incentivante" è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella "B", allegata al presente regolamento.
8. La misura del "compenso incentivante" si ottiene moltiplicando per 1,5% l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del "compenso incentivante", anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
9. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 18, comma 1, della "Legge".
10. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempreché le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di

cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della "Legge". Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

11. La liquidazione delle somme spettanti sarà fatta, di norma, in due semestralità, relativamente alle attività già effettuate.

Articolo 6

Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell' "Ente" che lo abbiano redatto.
2. Per atti di pianificazione si intendono: il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) e sue varianti od adeguamenti parziali o generali, Accordi di Pianificazione o di Programma, Piani di Settore urbanistico-territoriali di iniziativa provinciale o previsti da norme nazionali e/o regionali (P. Cave, P. Rifiuti, P. dei Trasporti, P. di Protezione Civile, ecc.), Piani Attuativi del PTC ed ogni altro strumento ed atto di pianificazione e programmazione urbanistica di livello subprovinciale (pianificazione comunale generale od attuativa a seguito di intese o convenzioni) o provinciale comunque denominato.
3. Il "compenso incentivante" di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori, semprechè gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. Tale "compenso incentivante" è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella "C", allegata al presente regolamento.
4. Il dirigente competente individua il responsabile/i della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

6. Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nel corso dell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari superiori alla censura o rimprovero scritto, o che siano incorsi, nello stesso periodo, in una delle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione entro cinque giorni dalla sua adozione.
8. Il "compenso incentivante" è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella "C", allegata al presente regolamento.
9. La liquidazione del compenso è effettuata per l'80 per cento entro 30 gg. dalla Determinazione Dirigenziale che certifica l'avvenuta conclusione del lavoro, per il 10 per cento entro 30 gg dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota del 10 per cento entro 30 gg dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso. Se l'adozione dell'atto di pianificazione coincide con la definitiva approvazione dello stesso, la liquidazione complessiva del compenso (20 per cento) avviene in un'unica soluzione. Nel caso di procedimenti complessi che, oltre all'adozione ed approvazione, prevedano fasi intermedie (avvio del procedimento, conferenze, intese Preliminari ed accordi), la liquidazione del compenso è effettuata per il 30 per cento entro 30 gg. dall'avvio del procedimento, un ulteriore 50 per cento entro 30 gg. dalla Determinazione Dirigenziale che certifica l'avvenuta conclusione del lavoro, per il 10 per cento entro 30 gg dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota del 10 per cento entro 30 gg dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso.

Articolo 7

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

- I. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
 - a) il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del "Regolamento generale";
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della "Legge", fatto sempre salvo il diritto dell' "Ente" di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della "Legge";
 - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;

- d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla "Legge" o dal "Regolamento generale" o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4.
 3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l' "Ente" ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

Articolo 8

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente disciplina si applica per intero ai progetti per opere o lavori pubblici ed agli atti di pianificazione avviati e conferiti con incarichi dall'Amministrazione Provinciale dopo l'entrata in vigore della legge 17.05.1999 n. 144 e quindi dal giorno 23.5.1999, prendendo atto, a consuntivo, del personale che ha svolto le attività in oggetto.
2. Le eventuali eccedenze del fondo, rispetto al limite massimo di suddivisione individuale, definito all'art. 4 comma 3, saranno ripartite dal dirigente interessato tra il personale che ha partecipato o comunque effettivamente contribuito alle attività in oggetto. Per la determinazione delle eccedenze si dovrà tenere conto del principio di competenza del "compenso incentivante", imputando quindi il compenso stesso all'anno di approvazione del progetto o a quello di esecuzione.
3. Il presente Regolamento sostituisce i "Criteri di ripartizione del fondo dell'1% per la progettazione interna" approvato con delibera G.P. n. 170 del 23.04.1998 e delibera G.P. n. 409 dell'8.10.1999.

**TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA
DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI
DI PIANIFICAZIONE**

Tabella "A" - RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LIVELLO DI PROGETTAZIONE	
Livello di progettazione	% da calcolare sui valori della Tabella "A"
Preliminare	15
Definitivo	45
Esecutivo	40

Tabella "B" CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE RIFERITI ALL'ATTIVITA' SVOLTA	
ATTIVITA'	%
Responsabile unico del procedimento	5
Progettista	28
Coordinatore della sicurezza per la progettazione	2
Collaboratori	30
Esecutori	20
Direzione	13
Collaudatore (o cert. reg. eseg.)	2

Tabella "C" - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE	
ATTIVITA'	%
Responsabile unico del procedimento	5
Progettista	65 - 70
Collaboratori	25 - 30
Esecutori	0 - 5